

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena sia detentiva che pecuniaria Pena non specificata

 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile

 Quantum

 Altri elementi
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore

 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

L'assunto secondo il quale l'imputata, sebbene rappresentante legale della società, meritava di essere esonerata dalla penale responsabilità per avere nominato il marito responsabile, oltre che congetturale e privo di seria ed effettiva verificabilità e specificità (forma e soddisfacente attribuzione di poteri gestori - principi ora recepiti dal T.U. n. 81 del 2008, art. 16), non si perita di chiarire se con l'evocazione delle funzioni delegate abbia inteso far riferimento, appunto, ad una delega di funzioni o, invece all'individuazione di soggetto addetto al servizio di prevenzione e protezione (ora, si veda l'art. 33 del T.U. cit.), il quale svolge compiti di consulenza in materia di sicurezza. Nel resto le osservazioni difensive appaiono senza costrutto. La Corte etnea, sulla base delle emergenze probatorie ha logicamente spiegato che dal sopralluogo era emersa la totale mancanza di qualsivoglia ponteggio; che il dubbio del malore costituiva una mera congettura che non trovava appiglio probatorio alcuno; che anche ove l'operaio avesse indossato il casco l'incidente non si sarebbe evitato; nel mentre, può soggiungersi, la mancanza del casco, al più, potrebbe aver costituito una concausa, penalmente ininfluenza, dell'evento letale. Infine, senza fondamento deve ritenersi l'asserto, peraltro sommario e generico, con il quale si ipotizza che l'evento, in quanto frutto di condotta abnorme del lavoratore, non era prevedibile e prevenibile dal garante. Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione del 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Sez. 4, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. 4, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. 4, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. 4, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. 4, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. 4, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. 4, 3 giugno 2004), la quale ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti. Pur non potendosi in astratto escludere che possa riscontrarsi abnormità anche in ipotesi nelle quali la condotta del lavoratore rientri nelle mansioni che gli sono proprie, ove la stessa sia consistito in un'azione radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, qui la detta ipotesi, comunque, residuale, non ricorre.

Incombe sul datore di lavoro il precipuo obbligo d'impedire prevedibili imprudenti condotte dei lavoratori e, comunque, di coloro che si trovino legittimamente all'interno dell'area di lavoro.

Infine, è utile ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente l'estrema rarità dell'ipotesi in cui possa configurarsi condotta abnorme anche nello svolgimento proprio dell'attività lavorativa, escludendola tutte le volte in cui il lavoratore commetta imprudenza affidandosi a procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o semplice, che non gli venga efficacemente preclusa dal datore di lavoro (Sez. 4, n. 952 del 27/11/1996; Sez.4, n. 40164 del 3/6/2004; Sez. 4, n. 2614/07 del 26/10/2006)>>.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Revoca la sentenza della IV sezione penale della Corte di cassazione n.34847 emessa il 17.10.2014. Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Catania del 29 ottobre 2013, limitatamente alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, causa estintiva che dichiara.

Rigetta nel resto, il ricorso. Così deciso il 12.04.2016.

Note

